



CONVENZIONE

TRA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, in persona del Direttore Generale Dr.ssa Maria Condemì

E

- Il Comune di CASALGRANDE (RE) in persona del Sindaco (o del Segretario Generale delegato)

Premesso che

- L'art.2 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. *reddito di cittadinanza* (Rdc);
- L'art.4 del citato D.L. n. 4 del 23 gennaio 2019 condiziona l'erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. *"Patto per il lavoro"* e *"Patto per l'inclusione sociale"*;
- In particolare, il comma 14 del medesimo art. 4 stabilisce che il patto per lavoro e il patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione

multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- L'art. 6 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, **presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, il **Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza** (SIRDC), nell'ambito del quale opera, oltre a quella presso l'ANPAL per il coordinamento dei Centri per l'impiego, anche apposita **piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni** (GEPI) in forma singola o associata, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;
- La piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni costituisce, unitamente alla piattaforma per il coordinamento dei Centri per l'impiego, il portale delle comunicazioni tra i Centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, in base a quanto disposto dal medesimo art. 6 del D.L. n. 4 del 23 gennaio 2019;
- L'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale mediante piattaforma digitale compete ai Comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.4 comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione;
- In specie, è compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle

verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

- Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.
- Ai sensi del Decreto del 22 Ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Amministrazione titolare dei PUC è il comune; Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, è comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, disciplina il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati;
- In particolare, l'art. 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, disciplina le informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale e approva il piano tecnico di attivazione della piattaforma che assume la denominazione di "GePI" (Gestionale dei Patti per l'Inclusione);

Considerato che

- La conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede l'accesso a dati personali ed il loro trattamento;

- In particolare, le attività di gestione dei Patti mediante SIRDC comportano l'utilizzo e la raccolta dei dati da parte dei Comuni, lo scambio di informazioni con gli altri servizi territoriali ed enti nazionali coinvolti nell'attuazione della misura, l'utilizzo a scopo di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 4, comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019
- L'art. 14, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 dispone che lo Stato disciplini il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso dei servizi erogati in rete dalle Amministrazioni medesime.
- L'art.14, comma 2 del medesimo decreto legislativo prevede che lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovano le intese e gli accordi e adottino, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ha adeguato all'evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dati personali;
- Il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, si concentra sul sistema di garanzie costruito intorno alla rinnovata attenzione al trattamento dei dati personali.
- Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") *"titolare del trattamento"* è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i titolari del trattamento devono essere in grado di assicurare e comprovare l'integrale rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali;
- L'art. 28 del Regolamento dispone che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del

trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato;

- L'art. 28, par.3 del Regolamento prevede che i trattamenti svolti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- Conformemente a quanto previsto dal citato art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679, il decreto del ministero del lavoro del 2 settembre 2019, n. 108, all'art. 2, comma 8, stabilisce che con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i Comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di Finanza operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze;
- L'articolo 5, del citato decreto del ministero del lavoro del 2 settembre 2019, n. 108, disciplina il trattamento delle informazioni che, nell'ambito della Piattaforma, sono messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, nonché delle informazioni raccolte dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in riferimento alle quali operano in qualità di autonomi titolari del trattamento;
- In particolare, il comma 10 dell'art. 5 del citato decreto, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mette a disposizione dei Comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del RDC, dei cui dati sono Titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Tutto ciò premesso ai fini della corretta gestione della piattaforma digitale per l'esecuzione dei Patti, di cui D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26

Convengono

Articolo 1

Oggetto, Finalità e Durata

- 1 La Convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) – di seguito “Le Parti” - al fine di regolare l’accesso e la gestione della “Piattaforma”, secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
- 2 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) sono autorizzati ad accedere reciprocamente ai dati inseriti nella “Piattaforma” nel rispetto e nei limiti della base normativa di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108.
- 3 La Convenzione ha effetto dalla data di stipula, ha durata tre anni dalla data di stipula e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.

Articolo 2

Ruoli

- 1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei Comuni o soggetti associativi per la gestione delle funzioni di competenza per l’attuazione del RdC la Piattaforma digitale per la gestione del Patto per l’inclusione sociale del Reddito di cittadinanza (di seguito “Piattaforma”). Per il tramite della Piattaforma, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, mette altresì a loro a disposizione le informazioni di seguito indicate:
 - 1.a l’elenco dei beneficiari che devono essere convocati per la stipula del Patto per l’inclusione sociale, comprensivo delle informazioni fornite dall’INPS e dall’ANPAL;
 - 1.b gli elementi identificativi dei beneficiari del reddito e della Pensione di cittadinanza per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno e per la verifica della composizione del nucleo familiare;
 - 1.c le informazioni necessarie per la gestione dei progetti utili alla collettività, limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale, nonché ai beneficiari che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti.

- 2 Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, i Comuni per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza sono titolari autonomi del trattamento.
- 3 I Comuni o i soggetti associativi, accedono alla piattaforma, raccolgono le informazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale per il cui trattamento sono titolari autonomi e designano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale responsabile del trattamento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il Ministero adotta tutte le misure richieste sulla base dell'articolo 32 del suddetto Regolamento, con particolare riferimento alla integrità e riservatezza, ascrivibili alle misure tecniche e organizzative adottate nell'ambito della implementazione della Piattaforma.
- 4 In relazione ai trattamenti di dati personali per cui il Ministero ricopre il ruolo di responsabile del trattamento, i poteri e le facoltà del Ministero sono esercitati dal direttore generale pro tempore della Direzione generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione. Con riferimento alle funzioni di coordinamento, analisi, monitoraggio e valutazione esercita altresì i poteri e le facoltà del Ministero, in qualità di titolare del trattamento, il direttore generale pro tempore della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.
- 5 Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma è articolato a livello di Ambito territoriale. L'accreditamento degli operatori dei servizi competenti dei Comuni (o soggetti associativi) abilitati ad operare sulla piattaforma avviene per il tramite di uno o più operatori, identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ruolo di Amministratore dell'Ambito di appartenenza, che non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari del Rdc.
- 6 Ciascun Comune o soggetto associativo comunica al rispettivo *Amministratore di ambito*, i dati relativi agli utenti da accreditare sulla piattaforma, per l'abilitazione allo svolgimento delle seguenti categorie di ruoli:
 - 6.a *Coordinatore per i controlli Anagrafici*: utente che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l'elenco dei beneficiari per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC;
 - 6.b *Responsabile per i controlli Anagrafici*: utente che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il comune (o soggetto associativo) che lo ha indicato;

- 6.c *Coordinatore per le verifiche del nucleo familiare*: utente che assegna ai responsabili per le verifiche del nucleo familiare l'elenco dei beneficiari per i quali effettuare la verifica dei requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare dei beneficiari RdC;
- 6.d *Responsabile per le verifiche del nucleo familiare*: utente che effettua la verifica della composizione del nucleo familiare dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il comune (o soggetto associativo) che lo ha indicato;
- 6.e *Coordinatore di ambito*: utente che assegna ai Case managers appartenenti al Comune ovvero al soggetto associativo uno o più casi, pianificando quindi il lavoro degli stessi;
- 6.f *Case Manager*: utente che gestisce il caso, occupandosi di compilare le schede dell'Analisi preliminare, del Quadro di Analisi e il Patto per l'inclusione sociale dei beneficiari RdC; persona di riferimento che accompagnerà la famiglia in tutto il percorso (operatore sociale del Comune ovvero del soggetto associativo nel caso di gestione associata).
- 6.g *Responsabile PUC*: utente che crea i progetti utili alla collettività, gestisce i beneficiari associati ai PUC dai Comuni o dai Centri per l'impiego ed effettua le operazioni di attivazione/variazione delle polizze e di rendicontazione.
- 7 Ciascun Comune o soggetto associativo comunica altresì al rispettivo *Amministratore di ambito* la richiesta di revoca e/o sostituzione dei soggetti abilitati.
- 8 Al fine di facilitare il flusso informativo relativo ai soggetti accreditati alla piattaforma digitale, la piattaforma digitale mette a disposizione apposito schema in excel.
- 9 Tutti i soggetti accreditati accedono alla Piattaforma effettuando il login tramite uno dei provider SPID accreditati inserendo le proprie credenziali.
- 10 Il case manager accede alla piattaforma attraverso l'inserimento del proprio codice autorizzativo generato automaticamente dal sistema al momento del censimento e comunicato dall'amministratore attraverso modalità esterne alla piattaforma.
- 11 In sede di prima applicazione, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali può accreditare direttamente gli amministratori di ambito territoriale previa fornitura di apposita lista da parte del Comune e/o dell'ambito aggregato.
- 12 Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, individua per ciascun

soggetto accreditato le funzioni abilitate in ragione del ruolo svolto all'interno della piattaforma.

Articolo 3

Trattamento dei dati

- 1 Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, citato nelle premesse, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 2 Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione della Piattaforma, secondo quanto definito nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I Comuni o soggetti aggregatori, con riferimento ai dati di cui all'articolo 2, comma 3, si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni relative alle modalità di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite della piattaforma mette a disposizione dei Comuni, nell'ambito della raccolta di informazioni derivante dall'utilizzo dello strumento "analisi preliminare", l'informativa sul trattamento dei dati personali da far sottoscrivere al referente del nucleo familiare, nella quale sono altresì chiarite le competenze delle parti in ordine alle richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati.
- 3 Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.
- 4 Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati contenuti nella Piattaforma, al di fuori dei casi previsti dalla base normativa. Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni contenute nella piattaforma verrà consentito esclusivamente a soggetti autorizzati che abbiano assunto un impegno a garantire la riservatezza dei dati trattati, individuati secondo quanto disciplinato all'articolo 2 della presente Convenzione, impartendo loro, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679, precise e attente istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

- 5 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai dati a titolarità dei Comuni o soggetti aggregatori di cui è responsabile del trattamento, si impegna ad informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.
- 6 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a conservare i dati acquisiti dal Sistema informativo, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) numeri 1), 2) e 3), del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo di dieci anni dalla data di dichiarazione del requisito, come stabilito dall'articolo 8 del medesimo decreto.

Articolo 4 **Misure di sicurezza**

- 1 La sicurezza del sistema è garantita dalle misure tecniche adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ogni caso riportate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108.
- 2 L'impatto sulla protezione dei dati personali oggetto dei trattamenti previsti nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma GePi è stato valutato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante la conduzione di una valutazione d'impatto, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a procedere, se necessario a un riesame, anche su segnalazione del Comune o del soggetto associativo, per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione di impatto quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.
- 3 La Piattaforma registra in un database di Log, separato dal database che contiene i dati personali dei beneficiari e le informazioni sui casi ad essi collegate, tutte le operazioni che gli utenti dei diversi profili indicati nell'articolo 2 della presente Convenzione effettuano sui dati.
- 4 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati contenuti nella Piattaforma.

Articolo 5

Nomina a Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 dai titolari. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della convenzione e si impegna ad effettuare, per conto dei Titolari, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente atto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni nel seguito fornite.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Il trattamento è finalizzato alla gestione della Piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni (GEPI), al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Ministero, quale Responsabile si impegna a:

- a** rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata della presente convenzione;
- b** trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c** trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dai Titolari e di seguito indicate che il Ministero si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Ministero deve informare immediatamente i Titolari del trattamento;
- d** garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale

appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dai Titolari per il trattamento dei dati personali;
- e** adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f** valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g** su eventuale richiesta dei Titolari, assistere quest'ultimi nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h** ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con i Titolari e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione dei Titolari e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i** assistere i Titolari del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di

seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche. Il Ministero, nel caso in cui per le prestazioni del Contratto ricorra a subappaltatori o subcontraenti è tenuto a nominare tali fornitori a loro volta sub-Responsabili del trattamento. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dai Titolari al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti dei Titolari del trattamento di tali inadempimenti.

Il Responsabile del trattamento deve assistere i Titolari del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze ai Titolari del Trattamento, supportando quest’ultimi al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, i Titolari di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere ai Titolari del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando i Titolari ne vengono a conoscenza; nel caso in cui i Titolari debbano fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà i Titolari nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo i Titolari in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere i Titolari nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali

effettuate in ragione del presente contratto;

Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte dei Titolari.

Articolo 6 **Pubblicazione della Convenzione**

1. La convenzione è pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella [sezione dedicata agli operatori del Reddito di cittadinanza](#), al fine di essere conosciuta e sottoscritta per adesione dai singoli Comuni.

Roma,

**Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Condemi

(firmato digitalmente)

Il Comune di Casalgrande

Il Sindaco

GIUSEPPE DAVIDDI (firmato digitalmente)



Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. *reddito di cittadinanza* (Rdc);

VISTO l'art. 4 del citato del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, che condiziona l'erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. *"Patti per il lavoro"* e *"Patti per l'inclusione sociale"*;

VISTO in particolare il comma 14 del medesimo art. 4, che stabilisce che il patto per lavoro e il patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO l'art. 6 del citato del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, che istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC), nell'ambito del quale opera, oltre a quella presso l'ANPAL per il coordinamento dei Centri per l'impiego, anche apposita piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni (GePI) in forma singola o associata, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;

VISTO l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, che attribuisce ai comuni il compito di effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

VISTO l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, che dispone che il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza e che la mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, che stabilisce che il

catalogo dei PUC, di cui sono titolari i comuni, per ambito di attività e numero di posti disponibili, è comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GePI, per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale, finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108, predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, che disciplina il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati;

VISTO l'art. 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108, che disciplina le informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale e approva il piano tecnico di attivazione della piattaforma che assume la denominazione di "GePI" (Gestionale dei Patti per l'Inclusione);

VISTO l'art. 14, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che dispone che lo Stato disciplini il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso dei servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime;

VISTO l'art. 14, comma 2 del medesimo decreto legislativo che prevede che lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovano le intese e gli accordi e adottino, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE che ha adeguato all'evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che indica le ulteriori garanzie a tutela dei dati personali e del loro trattamento;

VISTO l'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") che indica quale "titolare del trattamento" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

VISTO l'art. 5 del Regolamento, che dispone che i titolari del trattamento devono essere in grado di assicurare e comprovare l'integrale rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali;

VISTO l'art. 28 del Regolamento, che prevede, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, che quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato;

VISTO l'art. 28, par. 3 dal Regolamento che prevede che i trattamenti svolti da parte di un responsabile del trattamento disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, vincolano il responsabile del trattamento al titolare del trattamento in ordine alla materia disciplinata ed alla durata del trattamento, alla natura ed alla finalità del trattamento, al tipo di dati personali e di categorie di interessati, agli obblighi ed ai diritti del titolare del trattamento;

VISTO l'art. 2 comma 8 del decreto del Ministro del lavoro 2 settembre 2019, n. 108, che stabilisce, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di finanza operano in qualità di titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTO in particolare il comma 10 dell'art. 5 del citato decreto, che stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali metta a disposizione dei comuni la piattaforma per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del RdC, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

CONSIDERATO che, in particolare, per l'attuazione alla piattaforma digitale per la gestione dei patti per l'inclusione sociale (GePI), nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato quale parte integrante della Convenzione medesima, il "Piano tecnico di attivazione della piattaforma digitale dedicata al Rdc per il patto per l'inclusione sociale";

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) sono autorizzati ad accedere reciprocamente ai dati inseriti nella "Piattaforma" nel rispetto e nei limiti della base normativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108;

CONSIDERATO che la Convenzione ha effetto dalla data di stipula, ha durata tre anni dalla data di stipula e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione della Convenzione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 dai titolari, in quanto tale autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività inerenti la Piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale (GePI) che costituisce lo strumento per l'attuazione delle attività di competenza dei comuni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e dei contenuti della Convenzione medesima.

RITENUTO di adottare un nuovo modello di convenzione per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito della piattaforma GePI, predisposto per soddisfare le prescrizioni normative intervenute

medio tempore;

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione del nuovo modello di convenzione con i comuni e con i relativi soggetti di ambito, ai fini della corretta gestione della piattaforma digitale per l'esecuzione dei Patti, di cui al decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;

DECRETA

È adottato il modello di Convenzione per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito della piattaforma politiche per l'inclusione (GePI) di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, pubblicata sul portale del reddito di cittadinanza al link <https://www.lavoro.gov.it/redditicittadinanza/Documenti-norme/Pagine/default.aspx> come da avviso reso sui relativi canali ufficiali, ai fini della sua successiva sottoscrizione ed inserimento nella piattaforma per la gestione del Patto per l'inclusione sociale da parte dei Comuni e/o dei soggetti di ambito interessati.

La Convenzione di cui in allegato si intende sottoscritta, ad ogni effetto di legge, dal Direttore Generale della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Condemì